

**REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Consorziale Policlinico**

VERBALE DELL'INCONTRO TENUTOSI IN DATA 3.10.2017 TRA IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO ED IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO-GIOVANNI XXIII DI BARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'INTESA SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSTITUTIVO E DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA

Il giorno tre del mese di ottobre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 11,30, presso il Rettorato (Palazzo Ateneo), si è tenuto l'incontro tra il Rettore dell'Università degli Studi di Bari ed il Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico di Bari, ai fini del raggiungimento dell'Intesa sul nuovo Regolamento costitutivo e di funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata.

In via preliminare le parti si danno reciprocamente atto che:

- con Atto d'Intesa del 18.12.2012 Università ed Azienda hanno concordato sul Regolamento costitutivo e di funzionamento dei Dipartimenti ad attività Integrata;
- a seguito di osservazioni formulate dall'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, con nota prot. AOO 151-1249 in data 31.1.2013, Università ed Azienda hanno sottoscritto specifico addendum per la modifica dell'articolo 3, § 4 , in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. n.517/1999 ed al vigente Protocollo d'Intesa Università di Bari/Regione Puglia (Addendum del 17.10.2013).
- nel corso dell'incontro per le annuali attività propedeutiche programmatiche, tenutosi il 22 maggio u.s., sono state esaminate le proposte di modifica formulate dal Direttore Generale dell'Azienda, resesi necessarie al fine di regolamentare le modalità di sostituzione in caso di cessazione anticipata del Direttore del D.A.I. e di componenti elettivi del Comitato Direttivo del D.A.I. .
- il Consiglio della Scuola di Medicina, riunitosi il 26 luglio u.s., ha approvato le modifiche al Regolamento di che trattasi;
- l'Organo di Indirizzo dell'Azienda (verbale della seduta del 21.9.2017), ha approvato senza osservazioni quanto concordato nel succitato incontro del 22.5.2017.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente atto il Rettore ed il Direttore Generale concordano, sulla opportunità di procedere alla emanazione congiunta del nuovo "*Regolamento costitutivo e di funzionamento dei Dipartimenti ad attività Integrata (D.A.I.)*" , previo atto deliberativo della stessa Azienda, nella formulazione di seguito riportata:

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Consorziale" Policlinico di Bari (di seguito: Azienda).
2. Le premesse sono parte integrante del presente regolamento.

Art. 2
(Assetto organizzativo)

1. I DAI sono costituiti da Strutture complesse e Strutture semplici, per l'utilizzo comune ed ottimale delle risorse umane e strumentali destinate all'assistenza e per il coordinamento delle attività assistenziali, di formazione e di ricerca proprie dell'area, nel rispetto delle competenze previste dall'ordinamento del servizio sanitario e dall'ordinamento universitario.

2. A ciascun DAI affersce il personale universitario conferito in convenzione e del servizio sanitario, assegnato alle strutture da cui è costituito o direttamente ad esso.

3. Ciascun DAI, al fine di assicurare il proprio concorso all'attività di ricerca ed all'attività didattica connesse all'attività assistenziale da esso svolta, ha come riferimento la struttura di raccordo istituita tra i Dipartimenti Universitari di area Medica (Facoltà/Scuola di Medicina) nonché, ove possibile, almeno uno tra i Dipartimenti Universitari per quanto attiene gli aspetti di ricerca e di formazione.

Art. 3

(Strutture e Programmi)

1. Le Strutture complesse, individuate in modo specifico nel Protocollo d'Intesa Regione - Università rappresentano l'articolazione interna del DAI. Ciascuna Struttura complessa fa parte di un solo DAI e possiede autonomia tecnico-professionale e gestionale-organizzativa, limitatamente alle risorse e ai programmi negoziati ed assegnati in modo specifico.

Concorrono allo svolgimento delle attività formative e di ricerca organizzate dalle strutture istituzionalmente preposte a tali attività.

2. Le Strutture semplici sono articolazioni organizzative individuate all'interno delle strutture complesse che devono svolgere un'attività specifica e non coincidere con l'omologa struttura complessa di riferimento. Le Strutture semplici dispongono di un budget finalizzato alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Sono individuate dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura Complessa, previo parere del Direttore del DAI e dell'Organo di Indirizzo.

3. Le strutture semplici a valenza dipartimentale svolgono attività e funzioni specifiche nell'ambito del Dipartimento di riferimento, ove non possono essere previste in numero superiore ad una per medesime discipline e funzioni. Le strutture semplici a valenza dipartimentale dispongono di un budget finalizzato alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Sono individuate dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento di riferimento, sentiti i Direttori delle Strutture Complesse interessate e l'Organo di Indirizzo. Le strutture semplici a valenza dipartimentale concorrono allo svolgimento delle attività formative e di ricerca organizzate dalle strutture istituzionalmente preposte a tali attività.

4. Le unità di Progetto per i "Programmi interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca" di cui al comma 4 dell'art.5 del D.L.vo 517/1999, sono un modello organizzativo trasversale che consente, in relazione ai processi assistenziali o di ricerca di rilievo aziendale o interdipartimentale, la programmazione e l'organizzazione unitaria di attività e competenze fornite da professionisti afferenti a strutture organizzative, anche diverse. Al responsabile del Programma compete, pertanto, il coordinamento di quota parte delle risorse assegnate ad altre strutture e la responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi. Partecipano al programma unità di personale laureato afferente a più Unità Operative Complesse e Semplici, i cui Responsabili esprimono parere sull'attivazione del Programma e ai fini dell'affidamento delle funzioni di responsabile dello stesso Programma. Ogni unità di personale laureato può afferire ad un solo Programma. I programmi sono individuati dal Direttore Generale, sentiti l'Organo di Indirizzo e il Rettore. Possono essere attribuiti a docenti di I, a docenti di II fascia, a ricercatori, a dirigenti ospedalieri, non titolari di altro incarico di tipo gestionale previsto nella graduazione delle funzioni assistenziali. Le unità di progetto per i "Programmi interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca" concorrono allo svolgimento delle attività formative e di ricerca organizzate dalle strutture istituzionalmente preposte a tali attività.

5. Ai fini della valutazione dell'attività dei DAI, i Programmi interdipartimentali hanno quale riferimento il DAI di inquadramento del Responsabile, fermo restando che le attività svolte presso altri DAI concorrenti ai fini della realizzazione del programma saranno parametro di valutazione di tali DAI.

Art. 4

(Funzioni del DAI)

1. Il DAI, grazie anche a risorse professionali specificamente assegnate, svolge tutte le funzioni necessarie ad assicurare, nel rispetto delle specifiche normative e delle programmazioni istituzionali, l'esercizio coordinato ed integrato delle attività di assistenza con quelle di ricerca e di formazione coerenti con la specifica area assistenziale.

In particolare, il DAI:

a) coordina ed assicura la realizzazione dei piani di attività assistenziali negoziate ed assegnate alle strutture organizzative in cui è articolato, privilegiando l'approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l'utilizzo coordinato, secondo i criteri di efficacia ed appropriatezza, delle risorse disponibili a livello sia intra che

interdipartimentale; realizza il governo clinico del sistema di produzione dei servizi, sia in termini di processo decisionale finalizzato alla garanzia della qualità tecnica delle prestazioni e appropriata modalità di erogazione delle stesse, sia in termini di partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere strategico, organizzativo e gestionale. Assicura l'implementazione e gestione di adeguate forme di monitoraggio e valutazione della qualità assistenziale. Promuove lo sviluppo delle competenze professionali e la loro valorizzazione;

b) individua e promuove nuove attività e/o modelli di assistenza adeguandoli alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, garantendo altresì il mantenimento della qualità dell'assistenza in linea con adeguati standard professionali sostenibili secondo i principi propri del governo clinico;

c) concorre a promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca, in conformità alle normative vigenti, ferma restando la libertà e l'autonomia di ricerca di docenti, ricercatori universitari e dirigenti ospedalieri ad esso afferenti;

d) concorre operativamente, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà di Medicina (o di altra struttura di raccordo costituita ai sensi della L.240/2010 e dello Statuto dell'Università di Bari), degli Organi Accademici dell'Università, dell'Azienda e di altre strutture aventi specifico ruolo istituzionale, in accordo con gli enunciati del Protocollo d'intesa, allo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione. Concorre altresì allo svolgimento delle attività formative per i master e i dottorati di ricerca, nonché di pertinenti attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento (Educazione Continua in Medicina);

e) concorre a promuovere e curare, nelle componenti universitarie ed ospedaliere e nel rispetto delle specifiche e vigenti normative, la realizzazione di programmi di ricerca e lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto, convenzione o commissione;

f) promuove e favorisce il collegamento con strutture territoriali ed ospedaliere, anche al fine di assicurare la continuità assistenziale;

g) promuove e programma iniziative di educazione ed informazione sanitaria;

h) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di investimento edilizio e tecnologico, nonché sulla programmazione delle risorse professionali.

Art. 5 (Organi del DAI)

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore e il Comitato Direttivo.

Art. 6 (Direttore)

1. Il direttore del DAI è designato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, tra i direttori delle strutture complesse ad esso afferenti, sulla base del possesso di requisiti di competenza e di esperienza specifici in ambito clinico, scientifico, formativo, gestionale.

Il direttore è scelto all'interno di una terna di candidati proposta dal comitato direttivo e nella quale siano rappresentate, ove entrambe presenti nel dipartimento, sia la componente universitaria che quella ospedaliera.

Ai fini della composizione della terna, ciascun membro del comitato direttivo può indicare tre preferenze, non tutte riferite alla medesima componente. Il voto è segreto. Qualora risultino più votati *ex aequo* un numero di candidati superiore a tre, prevarrà il candidato con maggiore anzianità di carriera nel ruolo dirigenziale apicale, cd. decano, ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

La scelta del direttore più idoneo in rapporto alle esigenze e ai programmi di ampliamento e sviluppo delle attività del DAI sarà determinata anche dal programma propositivo triennale che tutti e tre i candidati della terna dovranno produrre.

2. La durata dell'incarico di direttore di DAI è, ordinariamente, triennale. La nomina di tutti i direttori dei dipartimenti ad assistenza integrata con incarico triennale deve essere contestuale e avere decorrenza dal 1 novembre, in coincidenza con l'avvio dell'anno accademico.

Prima della scadenza ordinaria, nel periodo compreso tra il novantesimo e il trentesimo giorno prima del termine triennale, il decano del Dipartimento avvia la procedura di rito, convocando il Comitato Direttivo perché designi la terna di candidati da sottoporre al Direttore Generale e al Rettore.

L'incarico di direttore del dipartimento può, tuttavia, per motivi già conosciuti o imprevedibili, rendersi vacante prima della sua scadenza ordinaria, cioè prima del compimento dei tre anni.

In tale eventualità, qualora il tempo intercorrente sino alla originaria scadenza ordinaria sia pari o inferiore ad un anno, esso sarà assunto di diritto, senza cioè che si rendano necessari altri atti e provvedimenti, dal Vice Direttore sino a tale scadenza.

Se, invece, il tempo residuo dalla scadenza ordinaria risulti superiore a un anno, l'incarico sarà affidato a seguito della usuale procedura sopra descritta e avrà durata corrispondente a tale tempo residuo.

L'incarico di direttore di DAI è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Il Direttore del DAI mantiene la direzione della Struttura complessa di cui è Direttore.

4. Per i docenti universitari le incompatibilità sono disciplinate dallo Statuto dell'Università di Bari.

5. Il Direttore del Dipartimento ne garantisce il funzionamento ed esercita le funzioni di rappresentanza dello stesso. Il Direttore è sovraordinato ai Direttori di struttura limitatamente agli aspetti di natura gestionale attinenti al DAI ed assume responsabilità in ordine ai seguenti processi, fermi restando gli obblighi e le prerogative dei Direttori delle strutture sotto ordinate:

- a) presiede il Comitato Direttivo e cura l'attuazione delle decisioni assunte;
- b) promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza di leggi e regolamenti;
- c) assicura il perseguimento della qualità dell'assistenza anche attraverso il ricorso a metodologie e strumenti del governo clinico, promuovendo l'adozione di linee guida e la definizione di percorsi clinico - assistenziali, al fine di adeguare i comportamenti professionali a criteri di appropriatezza ed efficacia, sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili;
- d) promuove la valutazione sistematica e continuativa dei risultati dei processi assistenziali (audit clinico);
- e) negozia il budget globale di Dipartimento con la Direzione Generale dell'Azienda per le attività assistenziali e per le attività didattiche e di ricerca con riferimento ai programmi di sviluppo ed alla valutazione della qualità dell'attività svolta effettuata anche con l'uso di indicatori oggettivi;
- f) concerta i budget ed i piani di attività delle Strutture complesse, delle Strutture semplici dipartimentali e dei Programmi con i rispettivi Responsabili, sulla base delle linee guida indicate dalla Direzione Generale;
- g) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di assistenza e, per gli ambiti di competenza del DAI di cui all'art. 4 comma 1 punti c) e d), di ricerca e di formazione negoziati con la Direzione Generale dell'Azienda e procede ad una verifica periodica dei risultati utilizzando indicatori definiti a livello aziendale. A tal fine, può emanare direttive per il personale operante all'interno del Dipartimento;
- h) predispone annualmente una relazione sui risultati dell'attività assistenziale e, per gli ambiti di competenza del DAI, dell'attività di ricerca e di formazione svolta nel Dipartimento;
- i) definisce l'allocazione delle risorse all'interno del Dipartimento, per quanto di sua competenza, secondo criteri espliciti di priorità aziendali e dipartimentali basati su indicatori di efficienza e di efficacia;
- j) formula criteri clinici di priorità di accesso alle prestazioni e vigila sulla loro corretta applicazione;
- k) promuove l'innovazione tecnico - professionale ed organizzativa;
- l) promuove la valorizzazione e lo sviluppo professionale;
- m) promuove e coordina le attività di formazione e aggiornamento per il personale;
- n) propone alla Direzione Generale eventuali criteri per l'incentivazione economica da riconoscere al personale, sentito il Comitato Direttivo;
- o) propone alla Direzione Generale dell'Azienda l'istituzione e la soppressione di:
 - Strutture semplici a valenza dipartimentale;
 - Unità di Progetto per "Programmi interdipartimentali ex art.5, comma 4, del D. Lgs 517/99, tenuto conto del parere dei Direttori delle Strutture Complesse e dei Responsabili di Strutture Semplici che partecipano al programma;
- p) esprime parere sull'istituzione e la soppressione di strutture semplici;
- q) cura lo sviluppo delle relazioni interne ed esterne;
- r) cura i rapporti di competenza con i Direttori di Dipartimento Universitari interessati dall'attività del DAI;
- s) concorre a tutelare ed a valorizzare le istanze degli studenti e specializzandi, compatibilmente con l'organizzazione del DAI;
- t) convoca ogni anno almeno una assemblea della dirigenza medica e non medica, universitaria ed ospedaliera afferente al DAI, nella quale vengono presentati i piani di sviluppo e i risultati raggiunti nell'ambito delle attività didattiche, di ricerca ed assistenziali attuate con il concorso del DAI.

Art.7
(Vice Direttore)

1. Il Direttore del DAI nomina, tra i Direttori di Struttura complessa afferenti al DAI, il Vice Direttore. La durata della carica del Vice Direttore coincide con quella del Direttore.
2. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o di impedimento.
3. La carica di vicedirettore può essere rinnovata una sola volta.
4. Per tale carica non è prevista alcuna indennità o emolumento.

Art. 8
(Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività del DAI. Il Comitato Direttivo è composto da membri di diritto e da membri di nomina elettiva. E' presieduto dal Direttore di Dipartimento.

2. Sono membri di diritto:

- a) I Direttori delle Strutture complesse;
- b) I Responsabili delle Strutture semplici dipartimentali e i Responsabili di Unità di Progetto per i Programmi Interdipartimentali;
- c) Il Dirigente medico con funzioni organizzative, di cui all'art. 11, comma 2.

3. Sono membri elettivi:

- a) un rappresentante eletto per ciascuno dei raggruppamenti di profili professionali, ove presenti (infermieristica - ostetrica, tecnico – sanitaria - riabilitativa e amministrativa);
- b) un numero di componenti pari al 50% dei membri di diritto, eletti a scrutinio segreto tra il personale dirigente sanitario ospedaliero ed universitario delle strutture del DAI, in cui sia rappresentata sia la componente ospedaliera che quella universitaria. L'eventuale arrotondamento necessario per determinare il numero dei componenti elettivi è disposto per eccesso;
- c) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione connesse con le strutture assistenziali di riferimento;
- d) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Dottorato di Ricerca connesse con le strutture assistenziali di riferimento.

4. I componenti elettivi del Comitato durano in carica tre anni dalla costituzione del Comitato medesimo. Prima della scadenza ordinaria, nel periodo compreso tra il novantesimo e il trentesimo giorno prima del termine triennale, l'Azienda espleta le operazioni elettorali. Il procedimento per il rinnovo delle nomine elettive deve concludersi in tempo utile per consentire al Comitato nella composizione rinnovata di proporre la terna per l'elezione del Direttore del DAI.

Le modalità di elezione del Comitato Direttivo sono stabilite dall'apposito regolamento aziendale. I componenti elettivi che cessano dall'incarico prima della sua naturale scadenza triennale sono sostituiti con il primo dei non eletti della medesima categoria.

5. Nell'ambito delle sue funzioni, il Comitato Direttivo:

- a) definisce le linee generali di attività del Dipartimento, tenendo conto sia delle linee guida indicate dalla Direzione Generale e dei programmi aziendali, anche pluriennali, sia delle funzioni e delle finalità proprie del DAI; approva la relazione consuntiva annuale del Direttore;
- b) formula proposte su progetti di collaborazione con enti pubblici e privati;
- c) pianifica l'utilizzo delle risorse necessarie per l'attuazione delle attività formative e di ricerca e per l'organizzazione delle attività dei medici in formazione specialistica nelle diverse Unità Operative;
- d) propone la terna di cui all'art. 6, comma 1.

6. Il Comitato Direttivo formula proposte ed esprime pareri in ordine a:

- a) ottimizzazione della gestione del personale e dei medici in formazione specialistica nel rispetto della normativa universitaria di settore e delle deliberazioni degli Organi accademici competenti;

b) ottimizzazione della gestione delle risorse tecnologiche, materiali e strutturali;

c) sperimentazione e adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza ed all'integrazione delle attività delle Strutture complesse, delle Strutture semplici e dei Programmi e delle funzioni di pertinenza del DAI stesso, di cui all'art. 4;

d) coordinamento e sviluppo delle attività cliniche, di ricerca sanitaria finalizzata, di formazione pratico - professionalizzante del personale, di valutazione della qualità dell'assistenza nonché dell'appropriatezza delle prestazioni;

e) miglioramento della qualità delle relazioni con il paziente;

f) coordinamento con le attività extra o intra ospedaliere connesse alle funzioni del DAI;

g) individuazione e promozione di nuove attività e/o modelli di assistenza;

h) valutazione e verifica della qualità dell'assistenza fornita e del corretto accesso ai servizi, con particolare riferimento alla gestione delle liste di attesa, ai sensi della normativa vigente, tenuto conto della qualità della didattica e della ricerca;

i) attività di formazione e aggiornamento per il personale;

j) programmazioni del fabbisogno quali - quantitativo del personale ospedaliero ed universitario per le attività assistenziali, in base anche alle esigenze di formazione e di ricerca.

7. Le sedute del Comitato Direttivo, convocate dal Direttore di Dipartimento almeno una volta ogni due mesi, sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati; le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua assenza, del Vice Direttore. Di ogni seduta è redatto un succinto verbale che viene trasmesso al Direttore Generale ed al Rettore e reso pubblico.

8. Chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre sedute all'anno dell'Organo di cui è componente elettivo, decade dal mandato.

Art. 9

(Ufficio di Direzione del DAI e coordinamento delle funzioni amministrative)

1. A supporto delle attività di Direzione del DAI ed ai fini dello svolgimento delle necessarie funzioni istruttorie, viene costituito un Ufficio di Direzione composto dal Vice Direttore e da un componente, designato dallo stesso Direttore, per ciascuna delle seguenti categorie;

a) Responsabili delle Strutture semplici dipartimentali e Responsabili di Unità di Progetto per Programmi Interdipartimentali;

b) personale dei raggruppamenti di profili professionali, (infermieristica-ostetrica, tecnico-sanitaria-riabilitativa e amministrativa);

c) personale dirigente ospedaliero ed universitario delle strutture del DAI;

d) studenti, specializzandi, dottorandi.

2. Viene altresì costituita una Segreteria di Coordinamento delle funzioni amministrative composta, di norma, da personale universitario conferito in convenzione, in possesso di competenze professionali specifiche. La Segreteria di Coordinamento svolge le seguenti funzioni:

a) organizza ed assicura l'attività di segreteria degli organi del dipartimento e dell'Ufficio di direzione;

b) favorisce la migliore integrazione tra le diverse strutture del DAI, coordinando il personale con compiti amministrativi e le attività amministrative afferenti al Dipartimento stesso;

c) concorre alla promozione dei processi di formazione, aggiornamento e addestramento e collabora ai processi di valutazione e gestione del sistema premiante del personale di competenza;

d) organizza l'attività amministrativa connessa all'attività didattica e di ricerca dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento Universitario di riferimento, avvalendosi delle unità di personale ospedaliero od universitario secondo quanto specificato nell'Atto Aziendale e nei Protocolli d'Intesa Regione-Università per le Lauree Sanitarie.

Art. 10

(Rapporti con gli Uffici di Staff)

Gli Uffici di Staff della Direzione Generale forniscono il loro necessario supporto metodologico ed operativo ai programmi del DAI, il quale assicura, a sua volta, l'adempimento del dovere informativo verso gli uffici stessi.

Art. 11

(Relazioni organizzative con la Direzione Medica di Presidio)

1. Al fine di rendere omogenee le procedure sanitarie-organizzative e di uniformare i criteri di organizzazione e gestione complessiva, mantenendo l'unitarietà del processo produttivo sanitario e garantendo l'integrazione tra i DAI, la Direzione Medica di Presidio (DPO) esercita funzioni di coordinamento e gestione in merito ai seguenti aspetti:

- a) igiene, controllo dei servizi esternalizzati e sicurezza ospedaliera;
- b) programmazione e gestione delle risorse professionali di competenza;
- c) edilizia sanitaria;
- d) gestione integrata di aree trasversali afferenti a più strutture dipartimentali (radiologia, aree critiche, comparti operatori, specialistica ambulatoriale);
- e) analisi e progettazione organizzativa delle attività sanitarie;
- f) promozione dell'innovazione organizzativa;
- g) orientamento del sistema informativo sanitario alle valutazioni delle performance sotto il profilo dell'efficienza operativa e dell'efficacia;
- h) interfaccia operativa e coordinamento con i servizi trasversali (Farmacia, Tecnologie Biomediche, Fisica Sanitaria, SIA) ed amministrativi e Uffici di Staff per l'attuazione dei progetti aziendali;
- i) monitoraggio e valutazione dei risultati dei DAI e dei programmi interdipartimentali ed individuazioni di azioni correttive;
- j) promozione di azioni di miglioramento dell'appropriatezza clinica ed organizzativa;
- k) vigilanza sull'accesso alle prestazioni;
- l) funzioni medico legali.

2. Al fine di assicurare il collegamento tra DAI e la DPO è individuato per ciascun DAI un dirigente medico della DPO, assegnato dal DPO.

3. Il dirigente medico di cui al comma precedente è membro del Comitato Direttivo e partecipa a pieno titolo alle attività di dipartimento assicurando, nell'ambito delle linee di indirizzo della DPO e della Direzione aziendale, l'esercizio della funzione propria della DPO e la loro armonizzazione con i programmi di dipartimento.

Art. 12

(Gestione per budget)

1. I DAI adottano la metodologia di gestione per budget. Il Direttore del DAI ha la responsabilità di tale gestione.

2. Il documento di budget annuale costituisce il piano di attività per la gestione complessiva del DAI. Il documento di budget, allegato al bilancio economico preventivo dell'Azienda, è trasmesso anche al Rettore dell'Università.

3. La programmazione annuale dell'impiego delle risorse e delle attività del DAI trova riferimento, in modo distinto, nel budget complessivo del DAI medesimo e nel budget di ciascuna Struttura complessa, Struttura semplice.

4. Il processo di budget del DAI si articola come segue:

- a) il Direttore del DAI, sulla base delle linee generali d'indirizzo della Direzione dell'Azienda, individua piani, programmi e progetti per l'attività dell'anno successivo, prevedendo anche le risorse necessarie;
- b) al fine di realizzare quanto previsto alla lettera a), il Direttore raccoglie ed elabora le proposte delle Strutture complesse, delle Strutture semplici e dei Programmi in un documento di budget complessivo;
- c) il budget complessivo, elaborato come previsto alle lettere a) e b), è negoziato dal Direttore del DAI con la Direzione Generale;
- d) il Direttore del DAI, sentito il Comitato Direttivo, cura l'assegnazione delle risorse negoziate alle singole Strutture complesse, Strutture semplici e Programmi, concordando con le stesse i piani e gli impegni di attività, al fine di raggiungere gli obiettivi prioritari di Dipartimento, definiti con la Direzione Generale.

5. Il Direttore di Dipartimento verifica periodicamente la congruità con il budget negoziato. Dell'esito di tali verifiche viene informata la Direzione generale dell'Azienda.

Art. 13
(Norme transitorie e finali)

In prima applicazione del presente Regolamento che integra e modifica la versione del 18/12/2012, le scadenze di tutti gli incarichi di direttore di DAI e dei relativi Comitati Direttivi sono prorogate sino al 31/10/2018.

L'incontro termina alla ore 12,00.

Letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

IL RETTORE

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio

A.O.U. POLICLINICO DI BARI

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Vitangelo Dattoli